



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

Reg. Deliberazioni Anno 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

	Presente		Presente
1. SCARAMELLINI Marco	SI	18. MAGRI Daniele	SI
2. PIASINI Maurizio	SI	19. BIANCHINI Beatrice Maria	SI
3. VARISTO Tiziano	SI	20. TARABINI Giuseppe	SI
4. MASSIMILLA Monica	SI	21. REBAI Filippo	SI
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	SI	22. PALOTTI Gian Mario	SI
6. CATTANEO Maria Silvana	SI	23. ANGELINIS Stefano	SI
7. PAROLO Daniela	SI	24. GUGIATTI Francesca	SI
8. TESTINI Giordano	SI	25. BETTINELLI Francesco	SI
9. MASPES Cristina	SI	26. DI ZINNO Donatella	SI
10. ROTA Sergio	SI	27. IANNOTTI Michele	SI
11. BERALDO Giorgio	SI	28. SONGINI Roberta	NO
12. BENINI Patrizia	SI	29. COTELLI Marina	SI
13. LAINATI Manuela	NO	30. DEL CURTO Simone	SI
14. MARICONDA Domenico	SI	31. ZAMBON Luca	SI
15. GIAMMANCO Anna Maria	SI	32. ZOIA Andrea	SI
16. VOLPATTI Raffaella	SI	33. DEL MARCO Simone	SI
17. MOTTA Giuliano	SI		
		Totale	Presenti/Assenti
			31 2

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.

Sono presenti gli Assessori:

ROSSATTI Lorena, FRATTA Marcella, CANOVI Francesca, MAZZA Carlo, DIASIO Michele, MUNARINI Ivan, MASSERA Andrea, GRILLO DELLA BERTA Lorenzo, DELL'ERBA Barbara Paola.

Il Presidente del Consiglio Comunale PIASINI Maurizio, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n. 0011623 in data 18 marzo 2020. In particolare l'intervento dei componenti il consiglio nella seduta è stato assicurato mediante videoconferenza con il programma "Cisco Webex". Si dà altresì atto che:

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente del Consiglio comunale e dal segretario generale;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
- il Presidente del Consiglio comunale e il segretario generale sono presenti presso la sede del Comune in Piazza Campello 1;
- le forme di pubblicità della seduta, pur in assenza di pubblico, sono state assicurate mediante diretta audio della seduta sul canale Youtube del Comune di Sondrio;
- effettuate le prove di connessione, la seduta ha inizio alle ore 17:40.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022*", a decorrere dall'anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della IUC - istituita dall'art. 1, commi 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e comprendente i tre tributi IMU, TASI e TARI - ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

Constatato che per l'anno 2020 i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'art. 172, comma 1, lett. c), D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Visto l'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, per cui *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Letto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 di cui all'art. 151, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'anno 2020 è stato differito al 31/03/2020;

Considerato che l'art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto un ulteriore differimento del termine di cui sopra al 31/05/2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 c.d. Coronavirus;

Puntualizzato che in sede di conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ad opera della Legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al

31/07/2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

Letta la legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata stabilita una nuova disciplina in materia di Imposta Municipale Propria (c.d. Nuova IMU) a decorrere dall'anno 2020 ed in particolare si richiamano i commi relativi alle aliquote delle fattispecie imponibili:

- art. 1, comma 748 – l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- art. 1, comma 750 – l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari all' 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- art. 1, comma 751 – fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- art. 1, comma 752 – L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- art. 1, comma 753 – Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- art. 1, comma 754 – Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Prospetto riepilogativo

Tipologia	Aliquota base	Modulazione
Abitazione principale categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	0,5%	aumento di 0,1 punti percentuali diminuzione fino azzeramento detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	riduzione fino azzeramento
Beni merce	0,1%	aumento fino allo 0,25% diminuzione fino azzeramento esenti dal 2022
Terreni agricoli Esenti per i comuni montani	0,76%	aumento fino allo 1,06% diminuzione fino azzeramento
Immobili ad uso produttivo, categoria catastale "D"	0,86% (0,76% riservata allo Stato)	aumento fino allo 1,06% diminuzione fino al limite 0,76%
Altri immobili	0,86%	aumento fino allo 1,06% diminuzione fino azzeramento

Richiamato altresì l'art. 1, comma 755 – *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.*

208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019; I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Evidenziato che il Comune non si è mai avvalso della facoltà di maggiorazione delle aliquote della TASI e che non provvederà ad applicare maggiorazioni all'aliquota massima dell'1.06 per cento della nuova IMU di cui al capoverso precedente;

Preso atto della Risoluzione MEF del 18 febbraio 2020 n. 1/DF relativa a "*Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*", che interpreta la disposizione prevista dal comma 756, applicabile dall'anno 2021 ed in ogni caso solo a seguito all'adozione di apposito decreto, la quale pertanto conduce a ritenere che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del provvedimento, nulla cambia riguardo alle modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU;

Viste le modifiche apportate dall'art. 15-bis del Decreto Legge. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, che sostituisce l'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- comma 15: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*";
- comma 15-bis: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*".

Richiamata la Circolare MEF del 22 novembre 2019 n. 2/DF avente ad oggetto "*Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.*"

Evidenziato che l'Amministrazione comunale intende procedere in sostanza ad una unificazione delle aliquote tra la abrogata TASI e le c.d. vecchia IMU, ovvero sommare l'aliquota della TASI all'aliquota della vecchia IMU per ciascuna tipologia di fattispecie imponibile, in maniera da non determinarsi con la nuova IMU un aggravio del prelievo tributario a carico dei contribuenti;

Specificato che dal 2015 al 2019 compreso il Comune di Sondrio ha fissato, tramite prescritte delibere di Consiglio comunale, le aliquote IMU e TASI come riportato nel prospetto sottoindicato:

Fattispecie imponibile	Aliquota IMU	Aliquota TASI
Abitazione principale diversa dalle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze	ESENTE	0.25 % CON DETRAZIONE DI EURO 20, 50 O 100 EURO IN BASE AL NUMERO DI FIGLI FINO AL 31/12/2015; ESENTE DAL 01/01/2016
Abitazione principale in categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze	0.40 % CON DETRAZIONE DI EURO 200	0.20 % CON DETRAZIONE DI EURO 20, 50 O 100 IN BASE AL NUMERO DI FIGLI
Fabbricati rurali uso ad uso strumentale	ESENTI	0.10 %
Fabbricati c.d. beni merce	ESENTI	0.25%
Fabbricati delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 concessi in comodato d'uso gratuito da genitore a figlio e viceversa con rendita catastale pari o minore a 450 euro, purché la presenza del comodatario nell'immobile sia confermata dalle risultanze anagrafiche indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato (art. 1803 c.c.)	0.88%	0.08%
Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle Onlus per le proprie finalità istituzionali	0.88%	0.08%
Terreni agricoli	ESENTI	ESENTI
Aliquota ordinaria	0.98%	0.08%

Acclarato che il Comune non si è avvalso della facoltà di incrementare dal 2014 l'aliquota della TASI di un ulteriore 0.80 %, di cui all'art. 1, comma 677, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che nel rispetto di tale previsione normativa ha fissato le aliquote della TASI nel rispetto del vincolo per cui la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna fattispecie imponibile non deve superare il massimo consentito per l'IMU alla data del 31/12/2013 ovvero l'1.06%;

Aggiunto che il Comune si è avvalso, per i medesimi anni, della facoltà di applicare l'esenzione IMU e TASI (quest'ultima soltanto dal 2016, attesa l'equiparazione all'abitazione principale non censita in A1/A8/A9) su una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione opera per una soltanto) di cui all'art. 13, comma 2, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 707, lett. b), punto 3, Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Evidenziato che anche in vigenza di nuova IMU il Comune manterrà l'esenzione IMU di cui al capoverso precedente, contemplata dall'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che così recita “ Sono considerate altresì abitazioni principali (omissis) *su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare*, norma che peraltro ha ampliato il campo soggettivo di applicazione dell'esenzione perché si argomenta in termini generici di possesso qualificato, rispetto alla formulazione previgente per cui se non si possedeva l'immobile a titolo di proprietà o di usufrutto l'esenzione non poteva operare (la norma così come formulata non appariva equa nei confronti del coniuge superstite che ai sensi dell'art. 540 c.c. acquista sull'immobile adibito a casa coniugale il diritto di abitazione, perché costui, pur se ha gli altri requisiti richiesti dalla norma di esenzione, ne viene escluso in quanto il diritto di abitazione è diverso da proprietà ed usufrutto);

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento che disciplina la nuova IMU, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Preso atto dei seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione;

- il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere della competente Commissione Consiliare, nella seduta del 18.05.2020;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale Imu;
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Uditi:

- l'illustrazione dell'Assessore Munarini;
- l'intervento del Consigliere Angelinis;

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 31) riportata nella seguente tabella:

Componente	Voto	Componente	Voto
1. SCARAMELLINI Marco	favorevole	18. MAGRI Daniele	favorevole
2. PIASINI Maurizio	favorevole	19. BIANCHINI Beatrice Maria	favorevole
3. VARISTO Tiziano	favorevole	20. TARABINI Giuseppe	favorevole
4. MASSIMILLA Monica	favorevole	21. REBAI Filippo	favorevole
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	favorevole	22. PALOTTI Gian Mario	favorevole
6. CATTANEO Maria Silvana	favorevole	23. ANGELINIS Stefano	favorevole
7. PAROLO Daniela	favorevole	24. GUGIATTI Francesca	favorevole
8. TESTINI Giordano	favorevole	25. BETTINELLI Francesco	favorevole
9. MASPES Cristina	favorevole	26. DI ZINNO Donatella	favorevole
10. ROTA Sergio	favorevole	27. IANNOTTI Michele	favorevole
11. BERALDO Giorgio	favorevole	28. SONGINI Roberta	assente
12. BENINI Patrizia	favorevole	29. COTELLI Marina	favorevole
13. LAINATI Manuela	assente	30. DEL CURTO Simone	favorevole
14. MARICONDA Domenico	favorevole	31. ZAMBON Luca	astenuto
15. GIAMMANCO Anna Maria	favorevole	32. ZOIA Andrea	astenuto
16. VOLPATTI Raffaella	favorevole	33. DEL MARCO Simone	astenuto
17. MOTTA Giuliano	favorevole		

riepilogo votazione

- presenti: n. 31 (come indicato in tabella);
- non partecipanti al voto: n. 0;
- astenuti: n. 3 (come indicato in tabella);
- votanti: n. 28 (come indicato in tabella);
- favorevoli: n. 28 (come indicato in tabella);
- contrari: n. 0;

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di approvare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (c.d. nuova IMU) per l'anno 2020:

Tipologia	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1, commi 740 e 741, lett. b), Legge 160/2019)	Esente
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1, commi 748 e 749, Legge 160/2019)	0,60% con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge 160/2019)	0,10%

Fabbricati c.d. beni merce (art. 1, comma 751, Legge 160/2019)	0,25 %
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, Legge 160/2019)	Esente comune montano (Art. 1, comma 758 lett.d) Legge 160/2019)
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D (art. 1, comma 753, Legge 160/2019)	1,06%
Fabbricati delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 concessi in comodato d'uso gratuito da genitore a figlio e viceversa con rendita catastale pari o minore a 450 euro, purché la presenza del comodatario nell'immobile sia confermata dalle risultanze anagrafiche indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato	0,96%
Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle Onlus per le proprie finalità istituzionali	0,96%
Aree fabbricabili (art. 1, comma 741, lett. d), Legge 160/2019)	1,06%
Aliquota ordinaria (art. 1, comma 754, Legge 160/2019)	1.06%

3. **di dare atto** che verrà mantenuta l'esenzione IMU contemplata dall'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che così recita " Sono considerate altresì abitazioni principali (omissis) *su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;*

4. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

5. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento IMU che sarà approvato nella prossima seduta consiliare;

6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro il termine richiamato in premessa, fermo restando per l'annualità 2020 le modalità di trasmissione sono invariate;

7. **di dare mandato** al competente Ufficio Tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Indi, valutata l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, con votazione espressa per appello nominale (presenti 31) riportata nella seguente tabella:

Componente	Voto	Componente	Voto
1. SCARAMELLINI Marco	favorevole	18. MAGRI Daniele	favorevole
2. PIASINI Maurizio	favorevole	19. BIANCHINI Beatrice Maria	favorevole
3. VARISTO Tiziano	favorevole	20. TARABINI Giuseppe	favorevole
4. MASSIMILLA Monica	favorevole	21. REBAI Filippo	favorevole
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	favorevole	22. PALOTTI Gian Mario	favorevole
6. CATTANEO Maria Silvana	favorevole	23. ANGELINIS Stefano	favorevole
7. PAROLO Daniela	favorevole	24. GUGIATTI Francesca	favorevole
8. TESTINI Giordano	favorevole	25. BETTINELLI Francesco	favorevole
9. MASPES Cristina	favorevole	26. DI ZINNO Donatella	favorevole
10. ROTA Sergio	favorevole	27. IANNOTTI Michele	favorevole
11. BERALDO Giorgio	favorevole	28. SONGINI Roberta	assente
12. BENINI Patrizia	favorevole	29. COTELLI Marina	favorevole
13. LAINATI Manuela	assente	30. DEL CURTO Simone	favorevole
14. MARICONDA Domenico	favorevole	31. ZAMBON Luca	favorevole
15. GIAMMANCO Anna Maria	favorevole	32. ZOIA Andrea	favorevole
16. VOLPATTI Raffaella	favorevole	33. DEL MARCO Simone	favorevole
17. MOTTA Giuliano	favorevole		

riepilogo votazione

- presenti: n. 31 (come indicato in tabella);
- non partecipanti al voto: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- votanti: n. 31 (come indicato in tabella);
- favorevoli: n. 31 (come indicato in tabella);
- contrari: n. 0;

il consiglio comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

PIASINI Maurizio

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente